

“Democrazia protetta” e “leggi eccezionali”: un dibattito politico italiano (1950-1953)

di *Ilenia Rossini*

All’inizio degli anni Cinquanta si sviluppò in Italia un serrato dibattito sulla possibilità di instaurare una “democrazia protetta”¹: all’interno delle dinamiche della guerra fredda, da cui un’obiettiva analisi delle vicende italiane non può prescindere, essa fu giustificata con l’esigenza di contrastare il “pericolo comunista”, secondo la logica della «“cittadella assediata”, i cui occupanti devono potersi difendere quasi con ogni mezzo»². Oltre che attraverso l’inadempimento costituzionale³, il tentativo di “proteggere la democrazia” si manifestò principalmente nel tentativo di varare una legislazione tesa a limitare l’influenza delle sinistre, culminato con la legge elettorale del 1953. Questi provvedimenti, per quanto presentati in modo disorganico, costituiscono un insieme omogeneo, sia per le modalità di elaborazione sia per gli scopi che gli si attribuivano⁴.

Questo contributo non ripercorrerà l’elaborazione di questi disegni di legge⁵, né discuterà sulla loro giustificazione alla luce del percepito “pericolo comunista” o sulle pressioni esterne che li condizionarono⁶. L’intento è, piuttosto, quello di ricostruire il dibattito politico che, sulla stampa e in Parlamento, si sviluppò intorno a queste proposte legislative⁷ e che ebbe una grande eco nell’opinione pubblica.

I

La guerra di Corea: riflessi sul dibattito politico italiano

Il 25 giugno 1950 l’inizio delle ostilità in Corea fece precipitare il mondo nel timore di un nuovo conflitto mondiale⁸. I riflessi della situazione internazionale furono particolarmente visibili in Italia, membro del Patto atlantico dal 1949, dove alla maggioranza atlantista si opponeva un forte partito comunista appiattito sulle posizioni sovietiche. I comunisti, da tempo, manifestavano infatti la loro ostilità verso la politica estera italiana e avevano affermato che, in caso di guerra, si sarebbero rifiutati di combattere per l’Italia, avrebbero svolto una propaganda contro la presentazione alle armi e avrebbero compiuto azioni di sabotaggio⁹.

In questa situazione, una volta scoppiato il conflitto, il governo cominciò a temere che, in caso di guerra, il Pci avrebbe agito come una “quinta colonna” dei sovietici in Italia, agevolando un’eventuale azione militare dell’Urss con un’insurrezione interna: ciò indurì notevolmente il confronto interno tra le forze politiche. È difficile stabilire se gli esponenti del governo italiano ritenessero veramente probabile un allargamento mondiale del conflitto o se drammatizzassero il pericolo comunista per scopi propagandistici¹⁰. In questo contesto, tuttavia, diventava necessario il mantenimento dell’ordine pubblico, contro ogni turbamento che sarebbe potuto provenire dalle sinistre.

Il presidente del Consiglio De Gasperi, il 2 luglio, pronunciò a Varallo Sesia due importanti discorsi, in cui espresse il suo programma politico: dopo aver fatto un appello alla concordia nazionale, espone un paragone tra la situazione coreana e quella italiana, mettendo in luce l’identica presenza di una «quinta colonna pronta ad obbedire a ordini estranei» approfittando delle aperture tipiche di ogni sistema democratico¹¹. Il riferimento era, ovviamente, ai comunisti.

Le parole di De Gasperi avviarono un’onda di propaganda anticomunista: le forze politiche comuniste furono così trasformate, da pericolo equipollente a quello portato dall’estrema destra, in pericolo preminente¹². Anche se fu escluso il riscorso a provvedimenti legislativi straordinari, numerose voci chiesero al governo di adottare misure eccezionali per contrastare le sinistre. Ad esempio, la “Voce Repubblicana”, organo del Pri, invitò a «vigilare e predisporre» affinché «la quinta colonna [...] sia controllata da vicino, con metodi *efficaci e moderni*, per modo che essa non possa agire [...] e sia poi, nel caso, decisamente eliminata»¹³: queste dichiarazioni rafforzarono i timori delle sinistre su un’imminente involuzione autoritaria. Pochi giorni dopo, alla Camera, De Gasperi specificò cosa avesse voluto intendere con «quinta colonna»:

Una colonna sistematica e organizzata che, in tempi di emergenza, tende ad esasperare la situazione interna introducendovi elementi di disgregazione. [...] intendo riferirmi [...] a quella preparazione insidiosa, psicologica e a quella formazione di una volontà collettiva superstatale che, per il caso del conflitto, nega il diritto e il dovere dello Stato democratico di esigere dai cittadini l’adempimento degli obblighi civili e militari, protestando che lo Stato non soddisfa le giuste esigenze sociali dei lavoratori¹⁴.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio dei ministri del 21 luglio si chiese come affrontare il nuovo scenario aperto dal conflitto coreano:

Scelba. [...] I mezzi di cui dispone lo Stato sono idonei a respingere ogni tentativo di insurrezione interna, naturalmente sospendendo le garanzie costituzionali. [...]

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

Piccioni. Circa la possibilità di repressione penale delle manifestazioni indette dai partiti estremi contro il Patto Atlantico osserva che allo stato attuale della vigente legislazione bisogna concludere negativamente. [...]

Lombardo. Per quanto riguarda le aziende commerciali che hanno amministratori comunisti egli le depenna dall'elenco. [...]

Gonella. Osserva che non si tratta di sospendere le garanzie costituzionali, ma di difendere la democrazia¹⁵.

Il 25 luglio, il ministro della Difesa Pacciardi (Pri) rilasciò nuove dichiarazioni, che apparvero minacciose alle forze dell'opposizione:

Non si può parlare di quinte colonne che non esistono del resto. Si tratta forse di trecento o quattrocento persone che spiritualmente – e io posso dire materialmente – hanno nazionalità straniera. Ma esse, io vi assicuro, nei momenti di emergenza saranno messe fuori combattimento fin dall'inizio¹⁶.

La pausa estiva non raffreddò il dibatto politico. Il 15 agosto, il ministro dell'Interno Scelba pronunciò a Roma un importante discorso¹⁷ che segnò l'ingresso della strategia della “democrazia protetta” nel programma dell'esecutivo: egli, evidenziando i pericoli che l'Italia correva alla luce della tensione internazionale, enunciò le future misure del governo, a partire dal potenziamento delle forze armate. La propaganda comunista, secondo il ministro, era agevolata dalle azioni di molte persone (i «manutengoli dei comunisti») che non aderivano all'ideologia comunista ma neanche la contrastavano: essi erano «utili idioti, che i comunisti vittoriosi, ovunque hanno spazzato via». Alla fine del discorso, Scelba alluse al rapporto tra la Costituzione e la difesa dal comunismo, affermando che «rispettosi della Costituzione, siamo peraltro convinti che essa non può diventare la trappola per la libertà del popolo italiano a cui garanzia è stata voluta».

Il discorso di Scelba fu aspramente criticato dalle sinistre. Particolarmente duro fu, ad esempio, Pietro Ingrao (Pci):

Scelba, anche lui, non sa farneticare di altro ormai se non di leggi eccezionali. [...] Ecco soprattutto la minaccia dichiarata alla Costituzione. Essa viene considerata una trappola da Scelba, il quale fa intendere che il Governo non è disposto a lasciarsi «intrappolare». Il governo e Scelba sanno dunque che la politica che essi stanno sviluppando è fuori dalla Costituzione; [...] e allora mettono sotto accusa la Costituzione stessa e la definiscono una trappola¹⁸.

2

La politica anticomunista e la guerra di Corea: novità o continuità?

La guerra di Corea, dunque, ebbe un'importanza fondamentale nel riacutizzarsi della propaganda anticomunista e diede impulso alla ricerca di

misure per arginare le sinistre. È necessario chiedersi, però, se la reazione governativa prese una direzione nuova oppure se si pose su una linea di continuità con i mesi precedenti. La storiografia, alla luce dei provvedimenti presi dall'inizio del 1950, propende per la tesi della "continuità"¹⁹.

All'inizio del 1950, infatti, la situazione dell'ordine pubblico nel Paese era ancora tesa²⁰, come dimostrato dai fatti di Modena del gennaio. Il 18 marzo il Consiglio dei ministri, «di fronte al ricorso sempre più largo a metodi antidemocratici di lotta sindacale e politica»²¹, aveva approvato alcune disposizioni per colpire le occupazioni di terre. Assicurando che si sarebbe fatto di tutto per far rispettare la legge, il governo aveva deliberato, oltre ad un aumento dell'organico della Polizia,

1. di autorizzare i Prefetti a disporre il divieto per la durata non superiore a tre mesi di comizi pubblici e di cortei, nell'ambito del territorio dei singoli comuni, e previa autorizzazione del Ministero dell'Interno nel territorio dell'intera provincia, tutte le volte che si verifichino gravi atti di violenza o di intolleranza politica;
2. che siano rigorosamente rispettate le disposizioni da tempo emanate riguardanti il divieto di comizi all'interno delle fabbriche, senza preventiva denuncia alle Autorità di PS e il consenso del proprietario²².

Le reazioni delle forze di sinistra erano state vivaci. Il segretario della Cgil Di Vittorio era giunto a parlare di "colpo di stato", in quanto:

La Costituzione e le leggi autorizzano bensì il ministro dell'Interno e quindi i Prefetti a vietare un comizio od un corteo in una data località e in un determinato momento per motivi di ordine pubblico, ma non autorizzano a sospendere per tre mesi la libertà di riunione garantita esplicitamente dall'art. 17 della Costituzione²³.

L'8 aprile, De Gasperi, in un discorso radiofonico²⁴, aveva poi parlato della possibilità di porre dei "limiti" alla libertà, affermando che «quando imponiamo dei limiti legali alla libertà di taluni, è per garantire la libertà di tutti».

Il 1° giugno 1950 Pacciardi aveva diffuso, infine, una circolare ministeriale sull'impiego delle forze armate nei servizi di ordine pubblico²⁵. Nelle operazioni contro «manifestanti e coloro che commettono gravi violenze o incitano ad esse contro le forze di polizia», la figura del Prefetto veniva affiancata da quella del Comandante militare territoriale. Alcuni articoli, molto vaghi, della circolare si prestavano ad arbitri e abusi. Ad esempio, l'articolo 15 recitava che «qualora si renda necessario fronteggiare improvvise offese da parte dei dimostranti, che mettano in pericolo la vita dei militari (tentativi di sopraffazione e di disarmo, imboscate, ecc.), il comandante del reparto [...] può senz'altro dare ordine di aprire

il fuoco». Questo fuoco doveva essere diretto «contro gli elementi più facinorosi e contro coloro che commettano gravi violenze, o incitino a queste, contro le forze dell’ordine, e non indiscriminatamente contro la folla». L’impiego delle armi avrebbe dovuto seguire «il criterio che l’azione di chi è chiamato a restaurare l’ordine deve essere sempre più vigorosa di quella svolta da chi l’ordine ha turbato».

Fu in questo contesto che scoppia la guerra di Corea, che rese ancora più tesa la dialettica politica tra maggioranza e opposizione.

3 Il disegno di legge sulla difesa civile

Durante l'estate, De Gasperi rifletté sulla necessità di elaborare delle “leggi eccezionali”²⁶, che fu l'argomento delle lettere scambiate con i ministri competenti, soprattutto dopo che Di Vittorio aveva annunciato la grande lotta sindacale prevista per l'autunno²⁷. L'8 settembre il presidente del Consiglio chiese a Pacciardi quali fossero le sue idee circa un disegno di legge che avrebbe dovuto comprendere disposizioni di difesa generale e territoriale, tra le quali inserire “misure antiquinta” (dove “quinta” sta per “quinta colonna”), misure di vigilanza su industrie belliche e misure per i pubblici servizi²⁸.

Nella riunione della Direzione della Dc dell'8-9 settembre, il segretario Gonella fece riferimento a imminenti «nuove misure di difesa civile»²⁹. De Gasperi non partecipò a questo incontro, ma in una lettera a Scelba chiese chiarimenti, affermando che il progetto conteneva dei punti controversi che avrebbero potuto offrire «pretesto di obiezioni costituzionali e, ad ogni modo, di forte reazione politica»³⁰.

Mentre su alcune testate giornalistiche filo-governative si cominciò a dare largo spazio a notizie sulle misure contro le “quinte colonne” adottate all'estero³¹, il 18 settembre, a Carpi, Scelba affermò «il diritto e il dovere di adeguare le forze alla gravità del pericolo da fronteggiare», in un momento in cui i Paesi con le più antiche tradizioni democratiche e liberali si stavano ponendo «il problema della limitazione degli stessi diritti democratici nei confronti di una fazione che non opera soltanto per instaurare un regime totalitario ma altresì per favorire l'espansione imperialista del bolscevismo moscovita»³².

Il progetto di legge definitivo sulla difesa civile fu, infine, presentato alla Camera il 14 ottobre 1950 (*Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità – Difesa civile*³³): presso il ministero dell’Interno sarebbe stata costituita la Direzione generale per i servizi di difesa civile, che avrebbe dovuto provvedere all’organizzazione dei servizi necessari per proteggere la popolazione in caso di calamità

naturale e di guerra. Per lo svolgimento di questi compiti era prevista la requisizione dei beni e delle prestazioni personali, che poteva essere ordinata dal ministro dell'Interno «eventualmente di concerto con gli altri ministri interessati», in caso di grave e urgente necessità dipendente da calamità o in caso di pericolo per la sicurezza del Paese riconosciuto dal Consiglio dei ministri. Questo articolo suscitò le critiche delle sinistre: secondo loro, il Parlamento sarebbe stato scavalcato nella proclamazione dello «stato di grave ed urgente necessità», con possibili limitazioni del diritto di sciopero³⁴.

La parte del disegno di legge che più suscitò critiche e timori nelle opposizioni fu l'articolo secondo cui per lo svolgimento dei servizi sudetti il ministro dell'Interno «avrebbe potuto avvalersi anche di personale volontario», in cui i socialisti e i comunisti vedevano un possibile ritorno della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale del fascismo³⁵.

Per questi motivi, il ddl n. 1593 fu considerato la prima delle leggi speciali tese all'instaurazione di una democrazia protetta, che in una prima fase si limitavano ad arginare le attività politiche più diffuse delle opposizioni.

Il 26 gennaio 1951 furono presentate le relazioni della Commissione³⁶. Nella relazione di maggioranza, Sampietro (Dc) negò che lo sciopero economico potesse essere considerato un pericolo per l'incolumità pubblica – ma non affermò lo stesso per lo sciopero politico – e parlò poi di misure «per far fronte a calamità naturali e ad azioni di guerra od a moti sediziosi»³⁷, rafforzando i timori delle opposizioni. Esse sottolinearono che Scelba, in Commissione, aveva dichiarato che tra i motivi di pericolo per la sicurezza del Paese si potevano includere «quelli non causati dalla natura, ma dalla volontà degli uomini, quali ad esempio il sabotaggio» e «quelli dipendenti da agitazioni popolari e scioperi»³⁸. Le opposizioni consideravano il progetto incostituzionale per vari aspetti, tra cui la richiesta di prestazioni personali: esso era «uno strumento predisposto perché l'arbitrio del potere esecutivo» avesse un illimitato campo di azione e potesse sacrificare i diritti della popolazione³⁹.

Gli articoli pubblicati sulla stampa filo-governativa non dissipavano affatto questi timori. Ad esempio, sul «Popolo» si poteva leggere che «la legge per la difesa civile s'inquadra, inoltre, in un quadro più vasto e organico di difesa democratica, per opporre ovunque [...] barriere insormontabili a tutte le aggressioni, dalla rivolta di piazza alla "guerra rivoluzionaria"»⁴⁰.

Il dibattito alla Camera iniziò l'8 maggio 1951. La Rocca (Pci) pose il problema dell'incostituzionalità dell'articolo sulle «prestazioni personali»⁴¹ e chiese chiarimenti sulla delega al governo per la dichiarazione di «grave ed urgente necessità», che gli avrebbe fatto assumere poteri legislativi:

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

Si chiede che il Parlamento rilasci al Governo una delega generica senza limitazione di tempo [...] e, per di più, su materia che non è delegabile, non foss’altro per la semplice ragione che si autorizzerebbe il Governo a emanare norme nettamente anticonstituzionali, perché il lavoro coatto è vietato dalla Costituzione⁴².

I numerosissimi interventi dei deputati dell’opposizione verterono sulla denuncia del tentativo di far passare, dietro generici provvedimenti tecnici, «una legge di difesa politica di una parte contro un’altra parte del paese stesso e del Parlamento»⁴³. Secondo Longo (Pci), i volontari sarebbero stati usati per la «repressione di scioperi, di manifestazioni popolari e di ogni altra opposizione alla politica governativa»⁴⁴.

D’acordo con le opposizioni sulla portata politica e non amministrativa della legge era anche Almirante (Msi), che definì il progetto come un «disegno di legge paravento», che si sarebbe diretto solo contro scioperi e “moti sediziosi”⁴⁵.

Alcuni discorsi scettici si sentirono anche tra i banchi dei partiti di governo⁴⁶. Preti (Psli), ad esempio, commentò criticamente l’articolo sull’imposizione di prestazioni personali, che secondo lui non si poteva accettare in caso di sciopero⁴⁷.

L’intervento di Sailis invece suscitò le vive proteste della sinistra: secondo lui, in caso di necessità,

anche se la Costituzione nulla dicesse, e persino se la Costituzione proibisse esplicitamente [...] disposizioni del genere di quelle contenute in questo disegno di legge, il Governo dello Stato avrebbe comunque il diritto e il dovere di imporre [...] prestazioni di cose e di opere e contemporaneamente di limitare la libertà personale nei casi contemplati dal provvedimento in discussione⁴⁸.

I deputati delle sinistre ricorsero all’ostruzionismo e presentarono decine di ordini del giorno. Pietro Ingrao propose di respingere il progetto di legge per un’aperta violazione del diritto di sciopero: la formulazione vaga della parte relativa alla richiesta di prestazioni personali si sarebbe prestata ad abusi, tanto più in una situazione in cui spesso gli scioperi erano stati qualificati come “sabotaggi”⁴⁹. Egli, inoltre, sottolineò che la relazione di maggioranza parlava di “sciopero economico” mentre la Costituzione non faceva alcuna differenza tra esso e lo “sciopero politico”⁵⁰: sarebbe stato il governo, quindi, a decidere quali sarebbero stati legittimi e quali no.

Scelba rispose che la misura riguardante l’imposizione di prestazioni personali non era incostituzionale: la Costituzione, infatti, prevedeva che lo Stato potesse imporre prestazioni personali in base a una legge, che sarebbe stata appunto quella sulla difesa civile⁵¹.

In sede di approvazione dei singoli articoli, in un’aula agitata da diversi tafferugli, vennero apportate alcune modifiche; intanto, i lavoratori

della Cgil erano scesi in sciopero contro il ddl⁵². Dopo le dichiarazioni di voto contrarie di Pci, Psi e Psli, l'11 luglio si votò a scrutinio segreto e il ddl passò con 258 sì e 240 no: anche alcuni deputati della maggioranza avevano, quindi, votato contro. Il disegno di legge fu trasmesso al Senato⁵³, dove fu presentato il 17 luglio 1951, ma non fu mai discusso e decadde con la fine della legislatura.

4 La “legge Scelba” sulla repressione del neofascismo

Nell'autunno del 1950 cominciò anche l'*iter* legislativo della legge sulla repressione dell'attività fascista. Anche questa legge si inseriva nel quadro della “democrazia protetta” e fu interpretata dalle sinistre come necessaria al governo per poter poi mettere fuori legge altri partiti⁵⁴.

Durante il Consiglio dei ministri del 10 novembre 1950, Scelba espresse la necessità di definire le norme legislative che vietavano la ricostituzione del partito fascista, mentre De Gasperi si raccomandò che il provvedimento fosse contemporaneo al progetto di legge contro il sabotaggio⁵⁵, che avrebbe punito molte delle modalità comuniste di azione politica. Lo stesso giorno, in un editoriale sul “Popolo”, Giorgio Tupini lanciò un invito a combattere su due fronti, in difesa della democrazia:

Non c'è dubbio che i principi costituzionali pongano su uno stesso piano di illegalità ogni movimento antidemocratico, che faccia suo il metodo fascista della sopraffazione («Il fascismo è il bolscevismo di destra e il bolscevismo è il fascismo di sinistra», diceva Sturzo)⁵⁶.

Il 19 novembre, a Napoli, Gonella chiarì come le annunciate misure contro il neofascismo fossero parte di un progetto più ampio, teso a colpire tutti i movimenti, di destra e di sinistra, che minacciavano le istituzioni democratiche⁵⁷.

Il testo del disegno di legge sulla repressione dell'attività neofascista fu poi approvato dal Consiglio dei ministri il 21 novembre. Le sinistre misero subito in luce il timore che esso fosse utilizzato dal governo «come alibi e come precedente» per far accettare dall'opinione pubblica alcune norme restrittive contro di loro⁵⁸. Un editoriale del “Popolo”, nei giorni seguenti, accrebbe questi timori:

Un partito, qualunque sia il suo nome e comunque s'ammanti, il quale persegua lo scopo di eliminare gli altri per rimanere arbitro della vita politica nazionale, è fuori dal sistema democratico sancito dalla nostra carta costituzionale, è nemico della nostra repubblica, perché è un permanente ed immanente pericolo per le libertà democratiche⁵⁹.

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

Il ddl n. 1396 (*Norme per la repressione dell’attività fascista*⁶⁰) fu presentato al Senato il 30 novembre 1950⁶¹ da Scelba: la discussione in aula iniziò il 18 gennaio 1952. Tendenzialmente le forze di estrema destra accettarono l’interpretazione delle sinistre del ddl come precedente per impedire l’attività politica di altri partiti. Il senatore Franzia, indipendente del Msi, mise in luce che esso doveva preoccupare tutti i partiti – e *in primis* il Pci – perché atteneva alle finalità del partito, indipendentemente dal fatto che esso accettasse il metodo democratico⁶². Critiche al disegno di legge provennero anche dalle file liberali: secondo Fazio, ad esempio, esso poteva diventare «un precedente pericoloso; fino al punto da essere invocato in danno di altre tendenze politiche»⁶³.

Le opposizioni, per non lasciare all’esecutivo la facoltà di decidere sullo scioglimento delle associazioni ritenute “fasciste”, tentarono di modificare il disegno di legge attribuendo al Parlamento questo potere⁶⁴.

Il disegno di legge fu infine approvato il 1º febbraio 1952 e trasmesso alla Camera (ddl n. 2549), dove fu discusso dal 28 maggio. I timori che la legislazione antifascista preludesse a una anticomunista, intanto, sembravano confermati: il 16 maggio, infatti, era stato presentato al Senato il progetto per una “legge polivalente”, che avrebbe colpito tutti i partiti “antidemocratici”⁶⁵. I deputati di destra chiesero quindi di accorpate il ddl n. 2549 alla “polivalente”, ma la proposta fu rifiutata e la discussione proseguì. Scalfaro (Dc) affermò che il fascismo già aveva tolto la libertà agli italiani – e non sarebbe stata tollerabile una recidiva a pochi anni di distanza – e fece un appello per un «governo [...] forte, democraticamente forte, ma forte»⁶⁶.

Sulla stessa linea fu il discorso di Scelba, che tuttavia chiarì che quel disegno di legge era solo una parte di una più generale legislazione contro tutte le forze politiche antidemocratiche:

E come si potrebbero combattere altri movimenti, che non hanno le responsabilità storiche del fascismo, anche se hanno gli stessi ideali politici, anche se più minacciosi per la democrazia? Come si potrebbero combattere questi movimenti se si lasciasse via libera al fascismo?⁶⁷

[...]

Se colpiamo il neofascismo non dimentichiamo che esistono altri pericoli per la democrazia e che abbiamo il dovere di difenderla anche contro di essi. [...] Difesa della democrazia col metodo democratico; democrazia protetta, come è stato detto o democrazia responsabile, perché una democrazia responsabile deve anche foggarsi lo strumento adatto alla propria difesa, e non lasciarla ai singoli cittadini⁶⁸.

Il disegno di legge fu infine approvato dalla Camera il 18 giugno 1952, con 410 voti favorevoli e 34 contrari⁶⁹.

5 Le “leggi eccezionali” per l’economia

Il tentativo di emanare una legislazione “eccezionale” da parte del governo si manifestò anche in materia economica, con quella che è stata considerata una traduzione in campo economico della “democrazia protetta”⁷⁰.

L’8 gennaio 1951 fu presentato alla Camera – dal ministro dell’Industria e del commercio Togni e da quello *ad interim* di Grazia e Giustizia Segni⁷¹ – un disegno di legge che avrebbe dovuto convertire un decreto-legge, emanato lo stesso giorno, relativo alla richiesta di dati sulla giacenza di alcune merci e sul potenziale produttivo di alcuni settori industriali (ddl n. 1752)⁷². Nella presentazione veniva spiegato che, a causa della particolare congiuntura di crisi, era necessario fornire «ai competenti organi internazionali aggiornate notizie sulle disponibilità interne di alcune merci critiche e di seguire il movimento delle stesse»: si predispose, così, un’indagine ministeriale per verificare la consistenza di queste scorte e per conoscere la capacità produttiva delle imprese.

Il 12 gennaio, Segni presentò poi un disegno di legge che prevedeva una delega al governo per emanare norme sulle attività produttive e sui consumi (ddl n. 1762)⁷³. La congiuntura internazionale, secondo il testo della presentazione, richiedeva un’efficiente azione di governo per «assicurare il migliore utilizzo delle risorse interne e delle disponibilità del mercato mondiale». La delega al governo – prevista al massimo fino al 31 dicembre 1952 – sarebbe stata limitata ai provvedimenti per la disciplina degli approvvigionamenti necessari per il Paese, della produzione, del commercio, del credito, dei prezzi, degli stipendi e dei consumi.

Il ddl n. 1762 fu criticato, oltre che da alcuni grandi quotidiani (“Corriere della Sera”, “La Stampa”, “24 ore”), anche all’interno dello stesso gruppo parlamentare democristiano⁷⁴. Questi dissensi spinsero la Dc a fermare l’iter parlamentare del disegno di legge che, infatti, non fu mai discusso.

I due disegni di legge, tuttavia, suscitarono un grande allarme nella società italiana perché sembravano preludere ad una nuova guerra⁷⁵. I più critici furono i comunisti: Ingrao, ad esempio, sostenne che la delega richiesta dal governo costituiva un primo passo verso «forme più aperte di violazione costituzionale e regime eccezionale»⁷⁶.

Il ddl n. 1752 fu discusso alla Camera il 22 e il 28 febbraio. Le posizioni di comunisti e socialisti, gli unici che chiesero la parola, rimasero fermamente contrarie alla conversione del decreto-legge. Così, ad esempio, si espresse Faralli (Psi):

Indubbiamente questo provvedimento vuole inserirsi nel quadro in cui verranno incorniciati tutti gli altri provvedimenti con i quali si tenterà di stroncare la libertà

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

alle organizzazioni sindacali che fanno capo alla C.G.I.L., dopo aver vinto la resistenza dei partiti politici che sono guida delle classi lavoratrici⁷⁷.

Ancora più duro fu Novella (Pci), che accusò il governo di aver assegnato alla Confindustria e alla Confederazione del commercio il compito di censire le merci⁷⁸. Sannicolò (Pci) propose un emendamento per togliere alla Confindustria questo incarico ed esso fu approvato con 219 voti favorevoli e 214 contrari: era la prima volta, nella prima legislatura, che il governo veniva messo in minoranza.

Il 1º marzo il disegno di legge fu approvato dalla Camera con 253 voti favorevoli su 490 e fu trasmesso al Senato (ddl n. 1569) dove, nonostante il voto contrario di alcuni senatori repubblicani e liberali, fu approvato il 9 marzo. Rimase, tuttavia, inapplicato.

6

Il disegno di legge sul sabotaggio militare ed economico

Subito dopo la messa a punto del disegno di legge sulla difesa civile, il ministro della Giustizia Piccioni iniziò – su incarico del governo – a studiare una revisione degli articoli del Codice penale relativi al «sabotaggio militare ed economico ed in genere riguardanti la sicurezza del Paese»⁷⁹, formula che comprendeva anche le occupazioni delle terre e delle fabbriche e gli “scioperi a rovescio”.

Le sinistre cominciarono a temere, in un clima politico in cui «l’opposizione diventava disfattismo; la critica spionaggio; le richieste di lavoro e di pane, sabotaggio e tradimento»⁸⁰, che ogni sciopero venisse ricondotto al “sabotaggio”, nonostante “Il Popolo” assicurasse che si sarebbe rimasti «nella più ortodossa linea democratica, non [...] estendendo [...] le ipotesi delittuose a fatti che possono essere perseguiti solo in tempo di guerra»⁸¹.

Il progetto di Piccioni, approvato dal Consiglio dei ministri il 18 dicembre, provocò da subito le proteste delle sinistre, che lo accusarono di contenere «norme scellerate contro il lavoro e la produzione» e «gravissime leggi antisindacali»⁸². Il disegno di legge modificava gli articoli del Codice penale relativi al sabotaggio militare ed economico e all’occupazione di edifici, aziende (agricole e industriali) e terreni. Il provvedimento identificava l’interesse del singolo proprietario con l’interesse generale e la violazione del diritto di proprietà con il turbamento dell’ordine pubblico. La parte del disegno di legge che più provocò la reazione delle sinistre fu l’aggravamento della pena per i lavoratori che compivano «lavori arbitrari» durante gli scioperi e le occupazioni: era questo il mezzo per colpire lo “sciopero a rovescio”.

Appena il governo annunciò questo progetto di legge, si ebbero numerose manifestazioni di protesta e scioperi. Di Vittorio affermò che si trattava di «leggi antisindacali, liberticide e incompatibili con la Costituzione democratica dell’Italia»⁸³, mentre Gullo (Pci) sottolineò che esse avevano «il premeditato proposito di annullare o quanto meno restringere la sfera dei diritti e delle libertà sanciti nella Carta Costituzionale»⁸⁴.

La portata anticomunista di queste norme non fu negata nemmeno da Gonella. Quasi due anni e mezzo dopo la presentazione di questi provvedimenti, infatti, il segretario democristiano scrisse che negli ultimi cinque anni il governo aveva promosso «molteplici leggi essenzialmente anti-comuniste perché rivolte contro le varie forme di sabotaggio e poste a presidio della difesa civile»⁸⁵. Le critiche, comunque, provennero anche dalla maggioranza: secondo «l’Unità», ad esempio, Preti (Psli) fece notare che non gli sembrava affatto giustificabile «il rincrudimento delle disposizioni relative all’invadenza di aziende e ancor più all’invadenza di terreni»⁸⁶.

Il ddl n. 1492 (*Modificazioni agli articoli 253, 499, 508 e 633 del Codice penale*) fu presentato al Senato il 19 gennaio 1951⁸⁷, mentre l’ordine pubblico era scosso dalle manifestazioni – duramente represse – contro la visita del generale Eisenhower⁸⁸. Esse erano state accompagnate da comunicati governativi che minacciavano sanzioni gravissime in caso di «abbandono del servizio da parte dei dipendenti pubblici» e si pronunciavano contro «ogni attività di favoreggiamento delle progettate manifestazioni comuniste da parte di autorità locali o dirigenti di aziende pubbliche o private esercenti esercizi pubblici o di pubblica necessità»⁸⁹. In questa situazione un progetto di legge che prevedeva norme che avrebbero potuto limitare il diritto di sciopero appariva ancora più minaccioso alle sinistre. Nella relazione governativa su di esso, presentata da Segni, si scriveva che l’occupazione di terre, edifici e fabbriche doveva essere punita con pene più severe, perché avrebbe potuto arrecare «grave pregiudizio» per l’ordine pubblico. Le sinistre legarono questo provvedimento a quelli presentati nei mesi precedenti, inserendolo così in un ben preciso progetto governativo volto all’instaurazione di una “democrazia protetta”⁹⁰.

Le relazioni della Commissione furono presentate il 26 febbraio 1952⁹¹. La relazione di minoranza firmata da Giuseppe Gramegna (Pci) mise innanzitutto in luce come il disegno di legge contenesse una «perfetta e costante identificazione tra gli interessi del singolo proprietario e quelli dell’economia pubblica» e come, dietro la pretesa di garantire la sicurezza dello Stato da atti di sabotaggio, mascherasse altri fini, non ultimo quello di «creare una psicologia di imminenti e gravi eventi in tutti gli italiani» per far loro accettare la politica governativa e, soprattutto, quello di «creare uno strumento adatto a reprimere in modo spietato le lotte» dei lavoratori.

Il disegno di legge non fu mai discusso al Senato: la proposta di sospensiva di Milillo (Psi)⁹² fu approvata e il disegno di legge fu ritirato il 16 maggio 1952 e assorbito dalla “polivalente”.

7 Il vii governo di De Gasperi

Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 1951 si tennero le elezioni amministrative: la Dc, pur confermandosi come il partito di maggioranza relativa, perse ovunque voti rispetto al 1948, soprattutto a vantaggio di liberali e missini⁹³. Questi risultati accrebbero l'ostilità di alcune componenti democristiane verso la politica economica del governo e il ministro del Tesoro Pella che, venutone a conoscenza, si dimise il 14 luglio. De Gasperi fu costretto ad aprire la crisi ma, pochi giorni dopo, assunse il reincarico e varò il suo settimo governo (un bicolore Dc-Pri), non molto diverso dal precedente⁹⁴.

Nei discorsi di presentazione del nuovo governo alle Camere, De Gasperi – «convinto della necessità – in quella situazione internazionale e per la presenza del Partito comunista che si riferiva alle direttive del Cominform – “che la democrazia si difendesse”»⁹⁵ – parlò di alcuni di quei provvedimenti che avrebbero iniziato il loro *iter* legislativo nei mesi successivi⁹⁶ e che sarebbero andati a costituire il cosiddetto “secondo ciclo di leggi eccezionali”. Egli mise in chiaro che «il regime democratico è regime di libertà [...], esso non è però indifferente alle minacce del comunismo e della reazione, che la sopportazione non vuol dire approvazione»⁹⁷.

Secondo De Gasperi, era particolarmente importante definire al più presto alcuni limiti per gli scioperi dei dipendenti pubblici perché «ad ogni sciopero che si fa, ad ogni abbandono del lavoro, che è andato addirittura fino ai magistrati e ai professori, e che resta senza sanzione, lo Stato va un gradino sempre più giù, finché lo Stato non esiste più»⁹⁸. Nei suoi discorsi, De Gasperi si concentrò, quindi, sulla necessità di preparare un nuovo sistema di disciplina degli scioperi, con l'obiettivo di ricercare un modo per “incanalare” tutte le rivendicazioni dei lavoratori all'interno delle forme “tradizionali” di protesta:

Dobbiamo volere che la libertà di sciopero non si estenda a tutte le agitazioni e a tutte le forme di agitazione. Sciopero vuol dire astensione dal lavoro, ma quando occupate una fabbrica, quando introducete lo sciopero a singhiozzo, in modo che la produzione viene abolita o distrutta o diminuita, queste sono forme che non possono passare sotto il titolo di astensione dal lavoro⁹⁹.

I limiti che si volevano porre alla libertà di sciopero erano gli stessi che avrebbero dovuto regolare l'esercizio di tutte le libertà, perché «non è

vero che la libertà non conosca limiti; dappertutto conosce le leggi e i suoi limiti. La libertà deve essere garantita dalle leggi, ma le leggi possono anche stabilire dei limiti»¹⁰⁰.

8 La normativa “antisciopero”

Dopo i progetti mai andati in porto dei suoi predecessori Fanfani e Marazza, nell'autunno del 1951 il ministro del Lavoro Rubinacci elaborò un progetto di legge per disciplinare i rapporti di lavoro. Secondo la Costituzione, infatti, il diritto di sciopero doveva esercitarsi nei limiti di “leggi” che ancora non erano state emanate e che erano sempre più pressantemente richieste dagli Usa¹⁰¹.

Già nel 1949, l'allora ministro del Lavoro Fanfani aveva preparato un disegno di legge sull'organizzazione sindacale¹⁰², cui era seguito un progetto elaborato nell'autunno 1950 – contemporaneamente ai ddl n. C. 1563 e n. S. 1492 – dal ministro Marazza¹⁰³. Questa coincidenza non era sfuggita alle sinistre, che considerarono i tre progetti come tendenti allo stesso fine di «costituire una vera e propria legislazione antisciopero»¹⁰⁴.

Il progetto Marazza – mai presentato alle Camere – limitava lo sciopero «al solo fine di conseguire nuove condizioni di lavoro ovvero d'impedire la modificazione di quelle vigenti», lo vietava per i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici e stabiliva che si potesse proclamare solo dopo un tentativo di conciliazione e un referendum tra i lavoratori interessati. Come ha scritto Pier Luigi Ballini, «il complesso della manovra governativa era di estrema durezza; lo motivava non la volontà di contenere le rivendicazioni dei lavoratori, ma piuttosto l'obiettivo di scoraggiare e impedire [...] una prospettiva insurrezionale entro la quale la sinistra poteva spingere “l'azione politico-sociale di base”»¹⁰⁵.

Nel governo, la discussione sulla necessità di disciplinare il diritto di sciopero si fece più serrata dal maggio 1951, quando emerse la necessità di contrastare principalmente gli scioperi dei dipendenti pubblici¹⁰⁶.

Il disegno di legge Rubinacci, presentato alla Camera il 4 dicembre 1951¹⁰⁷, non conteneva particolari novità rispetto ai precedenti. Secondo la presentazione governativa, se non fossero stati posti dei limiti al diritto di sciopero, qualcuno si sarebbe potuto servire di esso o di altre forme di agitazione «per attentare alle leggi dello Stato»: il diritto di sciopero poteva quindi essere esercitato soltanto nel caso di una controversia che avesse per oggetto «la formazione o la modificazione delle condizioni di lavoro disciplinabili con contratto collettivo». La limitazione del diritto di sciopero alla sua dimensione economico-contrattuale avrebbe reso illegali tutte le altre forme di protesta.

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

Prima della proclamazione dello sciopero, si sarebbe dovuto compiere un tentativo di conciliazione e dare un preavviso di 48 ore. A sciopero iniziato, almeno un decimo dei lavoratori interessati avrebbe potuto chiedere un referendum per farlo cessare o per deferire la controversia ad arbitri: se la maggioranza assoluta dei lavoratori votanti si fosse pronunciata per la fine dello sciopero, esso sarebbe dovuto terminare. Per i lavoratori dei pubblici servizi, il preavviso doveva essere dato almeno una settimana prima e i lavoratori dovevano comunque assicurare la continuità dei servizi essenziali. Lo sciopero dei dipendenti dello Stato era vietato.

La partecipazione ad uno sciopero al di fuori dei vincoli imposti dal disegno di legge costituiva un’«assenza arbitraria» e, quindi, poteva essere considerata come una giusta causa per il licenziamento. Era prevista, inoltre, la condanna alla reclusione per chiunque organizzasse o dirigesse uno sciopero in violazione delle norme previste dal disegno di legge. Chiunque provasse ad impedire ai lavoratori che non volevano scioperare di recarsi a lavoro, era punito con una multa e con un periodo di reclusione: in questo modo si metteva fuori legge anche il “picchettaggio” delle fabbriche.

Il progetto Rubinacci non fu accolto con particolare favore neanche dalla maggioranza e si udirono voci di dissenso anche all’interno della Cisl¹⁰⁸. Rubinacci e De Gasperi, dal canto loro, erano poco propensi ad affrontare la battaglia politica necessaria per far approvare il disegno di legge¹⁰⁹, che alla fine fu abbandonato e decadde con la fine della prima legislatura.

Intanto, però, erano cominciati i licenziamenti degli operai comunisti in molte fabbriche¹¹⁰, mentre quelli iscritti alla Cisl e alla Uil venivano favoriti nelle assunzioni e nelle concessioni di premi, licenze e permessi.

Numerosissime, poi, soprattutto nelle piccole aziende, erano le pressioni e le intimidazioni verso i lavoratori comunisti, come i divieti di partecipare alle assemblee politiche o di affiggere volantini¹¹¹. In molti casi, i dirigenti delle fabbriche furono costretti a procedere in questo modo, soprattutto da quando, nei primi mesi del ’52, alcune commesse americane cominciarono ad essere ritirate dalle ditte in cui si registrava un’alta presenza di lavoratori comunisti ed affidate ad altre in cui essa era inferiore¹¹².

9

La “legge polivalente” e il disegno di legge sulle attribuzioni del governo e della presidenza del Consiglio dei ministri

In un contesto di rinnovate pressioni, americane e vaticane¹¹³, l’annunciata legge per la repressione di tutti i movimenti politici con finalità antideocratiche fu approvata dal Consiglio dei ministri il 13 maggio 1952 e presentata al Senato pochi giorni dopo.

Già nel febbraio 1952, De Gasperi aveva tenuto un discorso all’Ateneo di studi sociali di Roma in cui aveva fatto un nuovo appello per una tutela della libertà anche attraverso la costituzione di uno “Stato forte”: «Noi siamo più che mai convinti che la questione pregiudiziale politica è quella della libertà. Certamente essa deve essere la libertà di uno Stato forte, di una democrazia autorevole e rispettata»¹¹⁴. Egli aveva poi annunciato ufficialmente la presentazione della “polivalente” all’apertura della campagna elettorale per le amministrative del maggio 1952. Il 27 aprile, a Napoli, aveva infatti parlato dell’imminenza della presentazione di un disegno di legge mirante a “proteggere la democrazia”:

E noi crediamo [...] che il Parlamento abbia ancora un compito grave da assolvere: garantire la Democrazia e la Costituzione da ogni attacco sovversivo e da ogni rivolgimento di regime, e proteggere la Democrazia contro la tattica ingannatrice del comunismo camuffato. [...] presenteremo una legge più ampia, che con effetto polivalente difenda la Democrazia contro gli attacchi, da qualunque parte provengano, e ci protegga contro nuove e rinnovate dittature!¹¹⁵

Nel giro di poche settimane, la “polivalente” fu approvata dal Consiglio dei ministri e, il 16 maggio, presentata al Senato. Nonostante le garanzie del governo, essa fu immediatamente interpretata dalle sinistre come un superamento della legge Scelba, che avrebbe garantito «al neo-fascismo continuità di vita e [minacciato] misure liberticide contro le forze democratiche e antifasciste»¹¹⁶. Secondo “Il Popolo”, invece, non si trattava «di leggi particolari, e tanto meno eccezionali, ma di un necessario stabile aggiornamento di delicati punti della legislazione penale, a protezione soprattutto della libertà personale e di pensiero ed in generale delle libertà civili e politiche»¹¹⁷: «Considerare la dottrina e la prassi totalitaria un illecito giuridico [...] non è negare la libertà, ma rafforzarla. [...] Se i comunisti sono in buona fede quando si dicono democratici, nessun timore dovrebbero essi avere per l’entrata in vigore della nuova legge polivalente»¹¹⁸.

Nella presentazione del disegno di legge “polivalente”, intitolato *Modificazioni al Codice penale*¹¹⁹, il ministro di Grazia e Giustizia Zoli affermò che gli ordinamenti dello Stato democratico dovevano essere difesi «dagli atti di forza di minoranze audaci e violente e [...] da ogni attività diretta a sovvertire o a minare i principi fondamentali dell’ordinamento democratico, quali che siano le ideologie a cui le minoranze stesse affermino di ispirarsi».

Il disegno di legge individuava nuove ipotesi di reato dirette contro coloro che promuovevano, costituivano, organizzavano e dirigevano un partito, un’associazione o un movimento antidemocratico o minacciavano ed esaltavano l’uso della violenza come metodo di lotta politica; coloro

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

che facevano propaganda per stabilire una dittatura, per la soppressione delle libertà civili e per l’uso della violenza come metodo di lotta politica; coloro che svolgevano un’attività diretta a reprimere il sentimento del dovere di difendere la patria. Tutti questi reati dovevano essere puniti con la reclusione e la perdita dell’elettorato per cinque anni. Veniva poi introdotto il reato di «vilipendio di un membro del Parlamento o del Governo con riferimento alle sue funzioni» e venivano ripresentate le norme antisabotaggio contenute nel ddl n. 1492, ormai ritirato.

Le critiche delle sinistre al ddl n. 2354 furono immediate: la definizione di “finalità antidemocratiche”, infatti, era generica e avrebbe lasciato un ampio margine di arbitrio che avrebbe permesso di colpire i comunisti¹²⁰. Il disegno di legge, inoltre, avrebbe criminalizzato il comportamento di quanti criticavano esponenti del Parlamento o del governo: anche il “reato di vilipendio”, infatti, sembrava definito in modo arbitrario.

Particolarmente critico fu anche il giurista repubblicano Achille Battaglia, secondo cui il progetto di legge non corrispondeva ad un’esigenza reale e, soprattutto, contrastava con gli articoli della Costituzione sulle libertà di associazione, pensiero ed espressione, perché se non era vietato al singolo credere nella dottrina marxista e nella dittatura del proletariato, ciò non poteva essere vietato al programma di un’associazione o di un partito¹²¹.

Numerose lettere furono indirizzate alla presidenza del Consiglio da gruppi di lavoratori che esprimevano la loro contrarietà al disegno di legge, ritenuto una minaccia per le libertà democratiche richiamando la dittatura fascista¹²².

Questi timori sembravano confermati dai discorsi pubblici degli esponenti della maggioranza. Ad esempio, alla Camera, De Gasperi avvertì:

Noi non vi riconosciamo il diritto di preparare in Italia la rivoluzione! Non ve lo riconosciamo! [...] Ora, vi sono dei limiti anche nella tolleranza ed anche nella Costituzione. La Costituzione ci permette senza dubbio di non far truffare il senso democratico della libertà a danno dei diritti civili e politici di tutto il popolo. Ma se le leggi attuali non fossero sufficienti, ne faremo insieme delle altre!¹²³

Per le sinistre, inoltre, era inaccettabile che non vi fossero distinzioni tra i movimenti che tendevano a “fini sovversivi”, in quanto ciò poneva sullo stesso piano i partiti fascisti e quelli antifascisti¹²⁴.

Il giurista comunista Vezio Crisafulli rintracciò nel disegno di legge «una [...] aberrante confusione *tra lo Stato e il governo*»¹²⁵ e lo descrisse come un «provvedimento eccezionale, rivolto allo scopo immediato di sbarazzarsi “legalmente” di ogni molesta opposizione»¹²⁶. Secondo Crisafulli, inoltre, la “polivalente” si poneva al di fuori della Costituzione, che indicava nel “metodo democratico” il solo limite per i partiti e che vietava solo la ricostituzione del partito fascista¹²⁷.

Le opposizioni alla “polivalente” erano, dunque, molto forti. Nonostante le pressioni del governo e della Direzione della Dc¹²⁸ per l’approvazione del ddl, tuttavia, esso non fu mai discusso e decadde con la fine della legislatura.

Ad aumentare i sospetti delle opposizioni, il 6 giugno 1952 fu presentato un progetto di legge, intitolato *Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri*¹²⁹, che si prefiggeva di aumentare i poteri e le prerogative del presidente del Consiglio, accentuando il suo potere di vigilanza sull’attività dei singoli ministri e riservandogli la facoltà di proporre i disegni delle leggi costituzionali, insieme con i ministri competenti.

Particolarmente discussa fu quella parte della relazione in cui si dichiarava necessario «nell’elaborazione dei disegni di legge, rigorosamente attenersi al principio fondamentale, per cui la legge deve enunciare, nella forma più chiara possibile, i precetti essenziali per la disciplina di una data materia, lasciando al regolamento di esecuzione lo sviluppo particolareggiato delle norme primarie e la determinazione delle modalità di attuazione». Poiché i regolamenti di esecuzione dovevano essere emanati dal governo, le sinistre rintracciarono in questa disposizione una legittimazione dell’esecutivo a «legiferare nei “vuoti” lasciati più o meno volontariamente dal Parlamento»¹³⁰. Anche se non si può inserire a pieno diritto tra le “leggi eccezionali”, questo ddl (mai discusso, né approvato) è indicativo del periodo in cui fu presentato, che si pensava rendesse necessario un potenziamento dell’esecutivo.

10

Il disegno di legge sulla regolamentazione della stampa

Come auspicato da mesi dalle forze della maggioranza, il Consiglio dei ministri approntò e presentò alla Camera, il 27 giugno 1952, un disegno di legge contenente *Nuove disposizioni sulla stampa*¹³¹. Esso innovava il sistema vigente in materia di responsabilità penale per i reati commessi attraverso la stampa: il direttore di un periodico ne doveva rispondere a titolo personale, in quanto non aveva impedito la pubblicazione dello scritto incriminato. In caso di stampa non periodica, queste disposizioni, se non si conosceva l’autore dello scritto, si applicavano all’editore o allo stampatore.

L’Autorità giudiziaria poteva disporre il sequestro della stampa in caso di notizie che comprendevano la rivelazione dei segreti di Stato, di quelle di cui era stata vietata la divulgazione, di istigazione ai militari a disobbedire alle leggi, di offesa al presidente della Repubblica e «ipotesi assimilata di offesa al Sommo Pontefice», di vilipendio della Repubblica

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

e delle istituzioni costituzionali, di offesa ai capi di Stati stranieri, di vilipendio alla religione di Stato, di istigazione a commettere delitti e apologia degli stessi.

La relazione alla proposta di legge raccomandava, inoltre, di tenere presente che era stato presentato al Senato il progetto per la “polivalente”: la disciplina dei sequestri, quindi, sarebbe stata estesa ai reati previsti da essa, come quello di “propaganda ed apologia antidemocratiche”.

Ogni stampatore doveva consegnare quattro esemplari di ogni stampato (uno alla procura della Repubblica, o alla pretura, e tre alla prefettura) prima della diffusione. Essa, tuttavia, poteva iniziare non appena depositata la copia alla procura, in modo da non andare contro l’articolo 21 della Costituzione che proclama la stampa libera e non soggetta ad autorizzazioni e censure.

Il ddl n. 2801 fu largamente criticato dalle sinistre, ma non solo da esse, perché lasciava «oggettivamente un margine troppo ampio alle possibilità di quanti intendessero limitare le libertà di espressione e d’azione al di là della misura richiesta dalla situazione reale»¹³². Secondo i comunisti, questo progetto di legge faceva parte «di quel complesso di misure legislative e poliziesche che costituiscono il nuovo programma politico della D.C.»¹³³. Veniva introdotta, infatti, «una sorta di censura preventiva di tipo fascista: poiché, dato il controllo preventivo mediante le copie d’obbligo e la possibilità di un sequestro di polizia, è possibile influire preventivamente sul contenuto politico dei vari giornali». La formula del “vilipendio alle istituzioni”, inoltre, poteva «servire al potere legislativo come pretesto per limitare il diritto di critica della libera stampa contro gli uomini e la politica del governo».

Crisafulli mise in luce la pericolosa continuità tra il progetto di legge sulla regolamentazione della stampa e la “polivalente”, notando che la libertà di stampa sarebbe stata soppressa soprattutto attraverso il sequestro preventivo:

L’autore della pubblicazione incriminata sarà assolto, *domani*: ma intanto, *oggi*, il giornale non ha potuto essere diffuso, il bavaglio è stato posto egualmente – al momento voluto – alla voce della libertà¹³⁴.

Egli sottolineò anche il legame tra la legge sulla stampa e tutta la politica governativa, affermando che la prima si inquadrava «in tutto un indirizzo antidemocratico e anticonstituzionale»¹³⁵. In particolar modo, scese in polemica con tutti quelli che avevano fino ad allora accettato l’ipotesi di una “democrazia protetta” e che in quel momento protestavano contro quello che era solo l’ultimo dei provvedimenti del governo in quella direzione:

La libertà è indivisibile e [...] non si può efficacemente difenderla sul piano della stampa periodica, quando poi si trova comodo accettare altre misure, non meno gravi e pericolose, perché si crede (o si spera) di non esserne direttamente toccati. [...] Si ha un bel parlare di «democrazia protetta» o di «liberalismo protetto»; alla resa dei conti chiunque deve accorgersi, presto o tardi, che regimi simili non sono più democrazia e nemmeno liberalismo, ma sistemi di conservazione sociale e di arbitrio poliziesco legalizzato, attraverso i quali finiscono col ripresentarsi inevitabilmente i caratteri salienti del fascismo¹³⁶.

Anche Calamandrei criticò aspramente la proposta di legge, soprattutto per quanto riguardava la consegna degli stampati prima della diffusione, che se aveva luogo «fuori dell'orario dell'ufficio giudiziario» (come nel caso dei quotidiani, stampati di notte) doveva farsi «presso l'ufficio delegato dal procuratore della Repubblica»,

che sarà, naturalmente, un ufficio di Polizia. In questo modo, se il disegno di legge diventasse legge, non solo il sequestro da parte della autorità giudiziaria sarebbe esteso a una quantità di ipotesi di reati tipicamente «politici»; ma essa si istituirebbe in realtà come normale il sequestro di *polizia*¹³⁷.

Il disegno di legge fu osteggiato anche da alcuni quotidiani vicini alle forze della maggioranza¹³⁸ e si sviluppò un movimento di protesta dei giornalisti contro di esso¹³⁹. Molti temevano che i giornalisti si sarebbero autocensurati per il timore di non vedere autorizzata la loro pubblicazione¹⁴⁰.

Governo e maggioranza, però, non sembravano disposti a prendere in considerazione le critiche. Anzi, in un discorso del giugno 1952, Gonella dichiarò necessarie le misure per limitare quella che, secondo lui, era l'eccessiva influenza della sinistra sulla società:

Una energica azione anticomunista deve essere diretta contro le quinte colonne che lavorano nei gangli vitali della vita dello Stato, con una sotterranea ed attiva opera di sabotaggio. [...] La penetrazione socialcomunista nel mondo artistico, cinematografico, sportivo e ricreativo, anche là dove interviene lo Stato, è preoccupante; lo Stato non può contribuire a favore dei suoi distruttori. [...] Combattendo contro questi abusi delle sinistre, si tolgono anche di mezzo alcuni pretesti per l'azione delle destre¹⁴¹.

In un editoriale del «Popolo», si aggiunse che «un Governo democratico e una maggioranza parlamentare, che assistessero impotenti alla continua erosione di quei valori e di quegli istituti attuata attraverso la denigrazione, non avrebbero diritto ad alcuna attenuante il giorno in cui la licenza avesse sommerso la libertà, e per prima la libertà di stampa»¹⁴².

Anche il progetto di legge sulla regolamentazione della stampa, tuttavia, non fu mai approvato e decadde con la fine della legislatura.

II

Dall'intervista di De Gasperi sullo “Stato forte” al discorso di Predazzo

L'enorme ondata di polemiche provocata dal progetto di legge sulla regolamentazione della stampa spinse De Gasperi a rilasciare una lunghissima intervista, in cui spiegava gli obiettivi della politica governativa ed esponeva la sua concezione di “democrazia protetta”.

L'intervista, rilasciata al “Messaggero”¹⁴³, fu impostata come un colloquio in cui De Gasperi parlava come un giornalista «in congedo» ad altri giornalisti. Come primo punto, il presidente del Consiglio espone la sua concezione di “Stato forte”¹⁴⁴, che negava ogni caratterizzazione autoritaria o totalitaria:

Lo Stato forte? Sicuro, io credo anche nello Stato forte. Ma bisogna intenderci sulle parole. [...] lo Stato forte non può essere che quello ove si rispetta o si fa rispettare la legge. La legge, cioè la Costituzione e tutte le altre leggi che sono in vigore e servono per applicarla. [...] ma per i democratici veri, [...], non vi può essere altra alternativa: o la legge o l'arbitrio, con pericolo di scivolare nella dittatura.

Il presidente del Consiglio mise in luce la richiesta, espressa dalla magistratura, di aggiornare alcune leggi previste dal Codice penale per rispondere alle necessità che i tempi contemporanei chiedevano:

Tutto ciò vuol dire applicare la Costituzione, difenderla contro i pericoli interni che la minacciano. [...]. Si può negare che le finalità, i metodi di lotta, i pericoli del bolscevismo sono di tal genere che debbono essere affrontati con criteri nuovi e pertinenti? [...] Questo binario che protegge la democrazia, senza svuotarla, che si muove nella libertà ma ne limita gli abusi, esiste; ci si può muovere sopra senza pericoli, purché si abbia fede nelle istituzioni libere. [...] Ora su questo binario, che si muove nello spirito della Costituzione e della democrazia e si fonda sulla quotidiana cooperazione del Governo, Parlamento e della pubblica opinione bisogna che marciamo tutti: Potere esecutivo, legislativo, giudiziario, quarto potere¹⁴⁵.

Tutti dovevano, quindi, accettare le limitazioni che la legge credeva necessarie «perché la comunità viva e sia salva», subordinando gli «interessi privati e di categoria a quello che è il supremo interesse pubblico». De Gasperi, poi, criticò quanti chiedevano uno “Stato forte”, ma poi contestavano i provvedimenti proposti dal governo:

“Stato forte”; “libertà sindacali” ma la legge di applicazione costituzionale sui sindacati dorme alla Camera; “Stato forte”, ma quando questo Stato, inerme e impotente di fronte a una stampa che lo insulta e prepara la rivoluzione o la restaurazione chiede di potere infrenare i massimi, i più gravi abusi contro le

leggi sotto la garanzia però di una sentenza dei giudici eccovi anche della gente per bene che pur si preoccupa della democrazia e della dignità dello Stato, eccola a insorgere in nome della libertà.

Pur non dichiarandosi entusiasta di queste leggi, De Gasperi invitò a notare che la vita sindacale era «ormai tutta penetrata e fatta oggetto di conquista politica rivoluzionaria, antidi democratica». Per quanto riguardava invece la legge sulla stampa, affermò che essa si inseriva nei limiti previsti dalla Costituzione e che serviva proprio a difendere quest'ultima.

L'intervista suscitò una vastissima eco in tutto il mondo politico: essa fu interpretata come l'espressione della volontà del governo di accelerare l'*iter* legislativo delle leggi proposte per giungere ad una loro veloce approvazione¹⁴⁶.

Le parole di De Gasperi non furono gradite né a sinistra, né a destra¹⁴⁷. Le sinistre attribuirono all'intervista un duplice significato: politico – in quanto esprimeva un programma tendente alla costruzione di uno «Stato forte» attraverso una legislazione eccezionale – e propagandistico – in quanto mirava ad attenuare le proteste di tutti quelli che, pur non essendo comunisti, nel nome dei principi liberali avevano espresso contrarietà alla «polivalente» e alla legge sulla stampa.

Sulle colonne dell'«Unità»¹⁴⁸ Pietro Secchia accusò la definizione degasperiana dello «Stato forte» di essere «un tantino generica, perché a questa stregua anche lo Stato fascista era uno Stato forte, in quanto, a suo modo, faceva rispettare la legge, seppur iniqua, della tirannia». Secchia biasimò, inoltre, il presidente del Consiglio per aver scelto, tra la legge e l'arbitrio, proprio il secondo, come era evidente nella sua affermazione sulla necessità di salvaguardare la «libertà dei cittadini onesti e sinceramente democratici»: «La legge deve salvaguardare la libertà di tutti i cittadini senza discriminazione, e non solo di quelli che vengono giudicati «onesti» dal ministro di polizia, solo perché votano per il partito clericale».

Voci critiche, anche se non favorevoli alle istanze comuniste, provennero dalla stampa del Nord¹⁴⁹ e dal presidente della Confindustria, Angelo Costa, che in una lettera a De Gasperi del 28 agosto 1952¹⁵⁰ affermò che «lo Stato per essere forte deve essere giusto: se è forte fuori dalla giustizia diventa «stato tiranno»».

Il dibattito continuò anche con l'approssimarsi dell'estate. All'inizio di agosto, a Canazei, Gonella invitò ad una revisione costituzionale, considerata l'unica azione possibile per tutelare lo Stato:

L'esperienza parlamentare e governativa di questi ultimi anni [...] consiglia una coraggiosa correzione di quelle disfunzioni della vita dello Stato che possono avere la loro radice nella stessa Costituzione. [...] La Costituzione non è il Corano:

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

è opera nostra, e nostro è il dovere di perfezionarla sulla base dell’esperienza dell’ultimo quadriennio [...] Legge elettorale e revisione costituzionale devono avere il fine esclusivo di rafforzare lo Stato democratico contro i suoi nemici¹⁵¹.

Queste parole provocarono l’aspra reazione delle sinistre, che si facevano sostenitori dell’integrità della Costituzione e che, anzi, criticavano l’inadempimento costituzionale.

Il 31 agosto, sulla stessa lunghezza d’onda di Gonella si mostrò anche De Gasperi¹⁵² che, a Predazzo, si espresse a favore della possibilità di una revisione costituzionale e affermò l’impossibilità per i comunisti di andare democraticamente al governo: il nuovo sistema elettorale che si stava approntando, quindi, avrebbe garantito solo una maggiore governabilità alla Dc perché, comunque, non c’era alcuna possibilità per i comunisti di assumere le redini del Paese.

12

La legge elettorale del 1953

Dopo le elezioni amministrative del maggio 1952, infatti, la Dc aveva cominciato a pensare alla riforma della legge elettorale, preparando quella che fu poi definita come “legge truffa”¹⁵³. Intanto, al IV Congresso della Democrazia cristiana, Gonella pronunciò un’importante relazione introduttiva¹⁵⁴, considerata come uno dei testi programmatici della “democrazia protetta”¹⁵⁵. Secondo lui, la Dc si era trovata davanti al compito di «ricostruire uno Stato democratico [...] con la presenza, nello Stato democratico, del suo principale nemico, cioè del comunismo»¹⁵⁶. L’esperienza di governo aveva fatto capire che la libertà da perseguire era una «libertà militante nella lotta contro le forze che quotidianamente la insidiano»¹⁵⁷:

Vogliamo impedire che, in nome di una libertà presunta, nella Patria di tutti, un inquilino violento cacci dalla casa gli altri inquilini, o li opprima. [...] Per questo, nelle recenti trattative per l’intesa con gli altri partiti democratici abbiamo con tenacia sostenuto le tre note leggi di difesa della democrazia. [...] La nostra democrazia deve essere una democrazia essenziale, una democrazia articolata, una democrazia militante¹⁵⁸.

L’azione della Dc partiva dalla volontà di consolidare lo Stato, che doveva essere innanzitutto democratico¹⁵⁹, ma anche «forte»¹⁶⁰. Per costruire uno “Stato forte”, si poteva anche prendere in considerazione l’idea di una revisione costituzionale, indirizzata verso un rafforzamento dell’esecutivo¹⁶¹. Per la Dc, «il nemico n. 1» rimaneva, infatti, il comunismo:

La lotta contro il comunismo deve essere energicamente condotta su tutti i fronti. Dobbiamo innanzitutto combattere il comunismo con le leggi. [...] Anche in funzione della lotta contro il comunismo devono essere condotte in porto leggi fondamentali come quella sulla stampa, sull'anti-sabotaggio, sulla difesa civile, sulla disciplina dei rapporti di lavoro. [...] Il problema non è di porre il comunismo «fuori» legge, bensì «sotto» legge, di combatterlo con gli strumenti della legalità [...]. La legge elettorale è uno di questi strumenti¹⁶².

Dopo la conclusione del Congresso, tutta la vita politica italiana fu concentrata sull'approvazione della riforma elettorale. Il disegno di legge sulle *Modifiche al testo unico per le leggi per l'elezione della Camera dei Deputati* fu presentato alla Camera il 21 ottobre 1952¹⁶³. Questa riforma prevedeva il passaggio al sistema maggioritario e assegnava il 65% dei seggi al partito (o alla coalizione) che avesse ottenuto la metà più una delle preferenze. In questo sistema si concretizzava la “democrazia protetta”: in base ai risultati delle ultime elezioni amministrative, infatti, non solo il quadripartito avrebbe ottenuto i 2/3 dei seggi della Camera, riducendo la rappresentanza delle sinistre, ma la Dc sarebbe riuscita a prendere il 50% di essi, svincolando il suo margine di manovra politica dagli alleati.

La discussione della riforma elettorale iniziò il 7 dicembre e si protrasse tra tafferugli e tentativi ostruzionistici delle opposizioni. Mentre furono proclamati scioperi in tutto il Paese¹⁶⁴, dopo una seduta durata 69 ore, il progetto di legge, su cui era stata messa la fiducia, passò. Anche durante la discussione in Senato, si verificarono numerosi incidenti in aula, ma il 29 marzo il disegno di legge fu approvato definitivamente.

Le elezioni si tennero infine il 7 giugno 1953. La coalizione di centro prese il 49,8% dei suffragi e, quindi, non fu attribuito il premio di maggioranza.

Per la Dc si trattò di una sconfitta politica: questi risultati elettorali segnarono la fine del periodo del centrismo degasperiano e, con esso, del disegno politico di costruzione di una “democrazia protetta”. L'anticomunismo rimase radicato in forma larvata in molti apparati dello Stato italiano, ma non fu più perseguito alcun tentativo di applicarlo mediante le leggi: esso fu espresso solamente in alcuni provvedimenti amministrativi, forse non meno duri, ma concettualmente diversi da un progetto di legislazione eccezionale¹⁶⁵.

13 Conclusioni

Il fatto che il tentativo di “legislazione eccezionale” non fu più ripreso dopo le elezioni del 1953 dimostra che la sua progettazione – più che corrispondere alla reale esigenza di difendersi dal pericolo comunista

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

– rispondeva ad altre e molteplici esigenze: nessuna spiegazione univoca può ritenersi soddisfacente.

La Dc, infatti, subiva molteplici pressioni, a livello interno (istanze del “partito romano” e necessità di arginare l’emorragia di voti a destra) e internazionale, per l’attuazione di una legislazione anticomunista: esse, se non almeno apparentemente soddisfatte, avrebbero destabilizzato l’assetto centrista. Alla Dc non bastava l’accesa campagna contro le sinistre: la propaganda anticomunista, infatti, si sarebbe rivelata insufficiente se non fosse stata seguita anche da alcune iniziative concrete. Tuttavia, il governo non ebbe mai un reale interesse a concludere l’*iter* parlamentare dei progetti di legge presentati e, certamente, non avrebbe potuto farlo dopo la sconfitta politica della “legge truffa”, che di tali disegni di legge era l’apice, e in un momento in cui la tensione internazionale si era notevolmente attenuata, dopo la sostituzione di Truman con Eisenhower (gennaio 1953), la morte di Stalin (marzo 1953) e la firma dell’armistizio tra le due Coree (luglio 1953). Al governo – e soprattutto a De Gasperi, per il quale la lotta al comunismo poteva avvenire solo nella legalità – la presentazione di questi disegni di legge poteva bastare per rispondere alle molteplici pressioni a cui erano sottoposti, anche perché andare oltre avrebbe significato oltrepassare i limiti di quella democrazia di cui si ergevano a difensori.

L’eredità più grande lasciata dal progetto di “democrazia protetta” fu però nella cultura politica del Paese. Il dibattito intorno ad esso, infatti, esasperò temi e metodi della lotta politica: per quanto alcuni discorsi avessero un valore propagandistico, essi influenzarono la mentalità delle persone. Se, da un lato, i comunisti cominciarono ad autorappresentarsi come perseguitati da un governo antidemocratico e autoritario, dall’altro si accreditò in gran parte dell’opinione pubblica l’idea di un pericolo proveniente dai comunisti, che legittimò ogni tentativo di emarginare gli iscritti al Pci o alla Cgil e di reprimere le loro lotte. Nella prassi quotidiana si cominciò ad agire come se quei disegni di legge fossero stati approvati, consolidando quella che è stata definita come «cultura del “non diritto”»⁶⁶.

Note

1. L’espressione indica i «meccanismi repressivi che gli assetti democratici attivano nei confronti di veri o presunti nemici» [A. Di Giovine (a cura di), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Giappichelli, Torino 2005, p. 8], cioè di quelle «opposizioni antisistema» sospettate di voler servirsi dei metodi della democrazia liberale per giungere a un suo superamento; G. Galipò, *Partiti antisistema e protezione della democrazia nella transizione costituzionale italiana*, in “Rassegna parlamentare”, 2007, n. 3, pp. 544-5. Cfr. anche S. Ceccanti, *Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Prima e dopo le Twin Towers*, Giappichelli, Torino 2004, e Id., *Le democrazie protette: da eccezione a regola*.

già prima dell'11 settembre, in A. Loiodice (a cura di), *Libertà e sicurezza nelle democrazie contemporanee. Atti del xviii Convegno annuale dell'Associazione italiana costituzionalisti, Bari, 17-18 ottobre 2003*, Cedam, Padova 2007.

2. S. Rodotà, *La libertà e i diritti*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità a oggi*, Donzelli, Roma 1995, p. 353.

3. Sull'inadempimento costituzionale, cfr. soprattutto P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in A. Battaglia, P. Calamandrei *et al.*, *Dieci anni dopo: 1945-1955. Saggi sulla vita democratica italiana*, Laterza, Bari 1955.

4. Parlando nel luglio 1952 con l'ambasciatore americano Bunker, De Gasperi disse che «certain laws were necessary for the perfection of democratic system. He said these included the anti-Fascist law [...], the labor law, the law for the regulation of press, and the Polivalente law, which he describe as intended to give authority for handling emergencies»; Foreign Relations of the United States (FRUS), 1952-54, vi, *The Ambassador in Italy (Bunker) to Department of State*, Roma, 2 luglio 1952, p. 1580.

5. Su questo cfr. P. L. Ballini, *Alcide De Gasperi*, vol. III, *Dalla costruzione della democrazia alla "nostra patria Europa" (1948-1954)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009, pp. 295-572; Id., *De Gasperi: la costruzione della democrazia (1948-1954)*, in A. De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, vol. IV, *Alcide De Gasperi e la stabilizzazione della repubblica. 1948-54*, t. I, Il Mulino, Bologna 2009, pp. 98-178 e F. Mazzei, *De Gasperi e lo "Stato forte" (1950-52)*, in P. L. Ballini (a cura di), *Quaderni degasperiani per la storia dell'Italia contemporanea*, vol. I, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009. L'accurato saggio di Mazzei non prende in considerazione alcuni dei provvedimenti che saranno analizzati: quelli in materia economica, sulle prerogative del presidente del Consiglio e sulla regolamentazione della stampa.

6. Per i rapporti e i condizionamenti tra Dc e Usa, cfr. G. Formigoni, *La Democrazia Cristiana e l'alleanza occidentale (1943-53)*, Il Mulino, Bologna 1996; M. Del Pero, *L'alleato scomodo. Gli Usa e la Dc negli anni del centrismo (1948-1955)*, Carocci, Roma 2001, soprattutto pp. 125-8, 156-9, 173, e M. E. Guasconi, *L'altra faccia della medaglia. Guerra psicologica e diplomazia sindacale nelle relazioni Italia-Stati Uniti durante la prima fase della guerra fredda (1947-1955)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 1999. Per le pressioni della destra cattolica, cfr. A. D'Angelo, *De Gasperi, le destre e l'"operazione Sturzo". Voto amministrativo del 1952 e progetti di riforma elettorale*, Edizioni Studium, Roma 2002; A. Riccardi, *Il partito romano nel secondo dopoguerra, 1945-1954*, Morcelliana, Brescia 1983, e Id., *La proposta dello Stato forte: l'opposizione della destra cattolica e del moderatismo ecclesiastico al centrismo*, in G. Rossini (a cura di), *De Gasperi e l'età del centrismo, 1947-1953*, Atti del Convegno di studio organizzato dal Dipartimento cultura scuola e formazione della Direzione Centrale della Dc, Lucca, 4-6 marzo 1982, Cinque Lune, Roma 1984. Le idee della destra cattolica sulla protezione della democrazia si basavano «sullo Stato forte, la riduzione del pluralismo, [...] la riduzione della conflittualità politica e sociale»; ivi, p. 158.

7. Sarà analizzato, principalmente, il dibattito parlamentare, integrato da un sunto delle posizioni di alcuni esponenti della maggioranza (espresse nei discorsi pubblici) e dell'opposizione (riportate dall'«Unità»). Questo duplice approccio è stato suggerito dal minor numero di editoriali pubblicati sul «Popolo» (quasi tutti di Rodolfo Arata e spesso riguardanti la politica estera), che prediligeva il resoconto cronachistico dei dibattiti parlamentari, dei Consigli dei ministri e dei discorsi pubblici degli esponenti politici della Dc, rispetto a quelli pubblicati sull'«Unità».

8. Cfr. P. L. Ballini, *La guerra di Corea e l'Italia. Il carteggio De Gasperi-Sforza dell'agosto 1950*, in Id. (a cura di), *Quaderni degasperiani*, cit., pp. 261-321 e G. A. Campana, *Governo e diplomazia italiana di fronte alla crisi di Corea*, in E. Di Nolfo, R. H. Rainero, B. Vigezzi (a cura di), *L'Italia e la politica di potenza in Europa (1950-60)*, Marzorati, Settimo Milanese 1992. Sulla particolare condizione dell'Europa divisa dalla guerra fredda, cfr. W. I. Hitchcock, *Il continente diviso. Storia dell'Europa dal 1945 ad oggi*, Carocci, Roma 2003, pp. 11-204 e T. Judt, *Dopoguerra. Come è cambiata l'Europa dal 1945 oggi*, Mondadori, Milano 2007, pp. 129-294.

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

9. Ballini, *La guerra di Corea e l'Italia*, cit., pp. 263-5; Id., *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 352-9; Id., *De Gasperi*, cit., pp. 99-100, 109, 120-3. Il Pci, pubblicamente, celava la sua posizione filosovietica dietro una scelta pacifista: cfr. A. Guiso, *La colomba e la spada. “Lotta per la pace” e antiamericanismo nella politica del partito comunista italiano (1949-1954)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp. 187-452, e G. Vecchio, *Pacifisti e obiettori nell'Italia di De Gasperi (1948-53)*, Studium, Roma 1993, soprattutto pp. 182-92. Sulla “doppia patria” dei comunisti, cfr. anche E. Gentile, *La Grande Italia*, Laterza, Roma-Bari 2006, pp. 375-8.

10. «La necessità di contenere, controllare e ridurre il più possibile la forza di penetrazione comunista si fece impellente, andando al di là di una valutazione oggettiva che dopotutto vedeva il Pci in una posizione di grave difficoltà e isolamento. [...] Ma giova ricordare che la spinta di consistenti settori della società italiana contro il Pci era in continuo aumento e il governo non avrebbe potuto, neppure volendo, opporsi a lungo»; Vecchio, *Pacifisti e obiettori nell'Italia di De Gasperi*, cit., pp. 179-80. De Gasperi, dal canto suo, non riteneva che la guerra fosse imminente; cfr. Ballini, *La guerra di Corea e l'Italia*, cit., pp. 268, 272, 273.

11. “Il Popolo”, 4 luglio 1950. Oggi anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, vol. IV, cit., t. II, pp. 1376-8.

12. Cfr. M. Barbanti, *Funzioni strategiche dell'anticomunismo nell'età del centrismo degasperiano, 1948-53*, in “Italia Contemporanea”, marzo 1988, n. 170, pp. 39-69.

13. A. Calvi, *Vigilare e provvedere*, in “la Voce Repubblicana”, 7 luglio 1950. Il corsivo è nell'originale.

14. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura 1 (d'ora in poi AP, CDD, I), *Discussioni*, seduta pomeridiana dell'11 luglio 1950, p. 20715. Anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, vol. IV, cit., t. I, p. 651.

15. *Verbali del Consiglio dei Ministri. Maggio 1948-1953*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2006, II, pp. 174-5. Nel comunicato stampa approvato a fine seduta non c'è alcun riferimento alla sospensione delle garanzie costituzionali; ivi, p. 176. Per le diverse posizioni all'interno della Dc, cfr. E. Bernardi, *La Democrazia cristiana e la guerra fredda: una selezione di documenti inediti (1947-1950)*, in “Ventunesimo secolo”, v, luglio 2006, pp. 133-5 e Guiso, *La colomba e la spada*, cit., pp. 312-22.

16. “l'Unità”, 26 luglio 1950.

17. “Il Popolo”, 17 agosto 1950.

18. P. Ingrao, *La crociata del tradimento*, in “l'Unità”, 17 agosto 1950.

19. Cfr. A. Lepre, *Storia della Prima Repubblica. L'Italia dal 1943 al 2003*, Il Mulino, Bologna 2004, p. 140; Barbanti, *Funzioni strategiche dell'anticomunismo nell'età del centrismo degasperiano*, cit.; M. G. Rossi, *Una democrazia a rischio. Politica e conflitto sociale negli anni della guerra fredda*, in F. Barbagallo (a cura di), *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. I, *La costruzione della democrazia: dalla caduta del fascismo agli anni cinquanta*, Einaudi, Torino 1994, p. 937; S. Chilli, *I riflessi della guerra di Corea sulla situazione politica italiana degli anni 1950-1953: le origini dell'ipotesi degasperiana della «democrazia protetta»*, in “Storia contemporanea”, a. XVIII, ottobre 1987, n. 5, p. 902; P. Soddu, *L'Italia del dopoguerra: 1947-1953. Una democrazia precaria*, Editori Riuniti, Roma 1998, p. 96; G. C. Scarpari, *La Democrazia Cristiana e le leggi eccezionali, 1950-53*, Feltrinelli, Milano 1977, pp. 56-9.

20. Cfr. G. Caredda, *Governo e opposizione nell'Italia del dopoguerra, 1947-1960*, Laterza, Roma-Bari 1995, e G. C. Marino, *Guerra Fredda e conflitto sociale in Italia, 1947-53*, S. Sciascia, Caltanissetta 1991. Sulla posizione di Scelba, cfr. i contributi di P. Craveri, *Mario Scelba, la questione comunista e il problema della Democrazia cristiana*, e di F. Malgeri, *Mario Scelba e l'ordine pubblico nell'Italia del dopoguerra*, entrambi in P. L. Ballini (a cura di), *Mario Scelba. Contributi per una biografia*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2006.

21. *Verbali del Consiglio dei Ministri*, cit., II, p. 60.

22. Ivi, p. 61.

23. “l'Unità”, 19 marzo 1950.

24. “Il Popolo”, 9 aprile 1950. Anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, vol. IV, cit., t. II, pp. 1341-4.

25. La circolare è in A. D'Orsi, *Il potere repressivo. La macchina militare. Le forze armate in Italia*, Feltrinelli, Milano 1971, pp. 206-13.

26. G. Andreotti, *De Gasperi e il suo tempo: Trento, Vienna, Roma*, Mondadori, Milano 1956, p. 372.

27. In una lettera del 9 agosto, Scelba chiese a De Gasperi di «essere pronti con la legislazione in materia di scioperi, non collaborazione, occupazione di terre e di fabbriche»; A. De Gasperi, *De Gasperi scrive. Corrispondenza con capi di stato, cardinali, uomini politici, giornalisti, diplomatici*, a cura di M. R. De Gasperi, Morcelliana, Brescia 1981, vol. I, pp. 203-7.

28. Ivi, vol. II, pp. 282-3. La posizione di De Gasperi era diversa da quella di Scelba e della direzione della Dc: egli era contrario alle misure restrittive permanenti in materia sindacale e sulla stampa e favorevole invece ad un progetto unico che comprendesse misure di «difesa territoriale» e disposizioni contro il sabotaggio emergenziali e provvisorie; cfr. Mazzei, *De Gasperi e lo «Stato forte»*, cit., pp. 326-33, e Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 324-6, 329.

29. A. Damilano (a cura di), *Atti e documenti della Democrazia Cristiana (1943-67)*, Cinque Lune, Roma 1968, p. 481.

30. De Gasperi, *De Gasperi scrive*, cit., p. 208.

31. Ne sono esempio gli articoli pubblicati durante le prime settimane di settembre sul «Corriere della Sera».

32. «Il Popolo», 19 settembre 1950.

33. AP, CDD, I, *Documenti - Disegni di legge e relazioni*, disegno di legge n. 1593.

34. «l'Unità», 27 settembre 1950: «Ci vuol poco a comprendere, per esempio, che un qualsiasi sciopero dei trasporti o dei gassisti può figurare, per il Consiglio dei ministri, come un pericolo per la sicurezza del Paese e dar luogo quindi a una requisizione di prestazioni personali».

35. «l'Unità», 23 novembre 1950. Scelba, tuttavia, durante il Consiglio dei ministri del 23 settembre, aveva escluso «la possibilità di costituire corpi ausiliari di polizia da impiegare militarmente o per i compiti tipici. Ha scarsa fiducia nei volontari. [...] Inoltre sarebbero malvisti dalla Ps e dai Carabinieri. E politicamente pericolosi»; *Verbali del Consiglio dei Ministri*, cit., II, p. 219.

36. AP, CDD, I, *Documenti - Disegni di legge e relazioni*, n. 1593-A.

37. Ivi, p. 2.

38. Ivi, p. 10. Durante il Consiglio dei Ministri del 26 settembre Scelba non aveva escluso che la Difesa civile potesse essere usata per i casi di sciopero, «qualora venissero meno le condizioni essenziali di esistenza»; *Verbali del Consiglio dei Ministri*, cit., II, p. 226.

39. AP, CDD, I, *Documenti - Disegni di legge e relazioni*, n. 1593-A, p. 12.

40. «Il Popolo», 8 febbraio 1951.

41. AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta del 9 maggio 1951, p. 27912.

42. Ivi, pp. 27912-3.

43. Ivi, seduta del 10 maggio 1951, pp. 27967-8.

44. Ivi, seduta pomeridiana del 14 giugno 1951, p. 28621.

45. Ivi, seduta antimeridiana dell'11 maggio 1951, p. 27994.

46. Già durante il Consiglio dei ministri del 17 novembre 1950 La Malfa aveva manifestato la sua opposizione all'utilizzo di volontari in caso di sciopero; *Verbali del Consiglio dei ministri*, cit., II, p. 289.

47. AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta antimeridiana dell'11 maggio 1951, p. 28160.

48. Ivi, seduta antimeridiana dell'11 maggio 1951, p. 27984.

49. Ivi, seduta del 13 giugno 1951, p. 28574.

50. *Ibid.* Sulla stessa linea, anche il deputato liberale Perrone Capano; ivi, seduta pomeridiana del 12 giugno 1951, pp. 28373-4.

51. Ivi, seduta del 21 giugno 1951, p. 28867.

52. *Scioperi nelle fabbriche contro la legge fascista*, in «l'Unità», 7 luglio 1951. Vari

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

gruppi di lavoratori inviarono lettere alla presidenza del Consiglio in cui esprimevano la loro protesta contro il ddl. Cfr. Archivio centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri (d'ora in poi ACS, PCM), 1948-50, b. 1.6.4, f. 87131 – *Costituzione di un corpo speciale per la difesa civile*.

53. Atti Parlamentari, Senato, Legislatura I (d'ora in poi AP, S, I), *Disegni di legge e relazioni – 1948-51*, n. 1790.

54. “l'Unità”, 18 novembre 1950.

55. *Verbali del Consiglio dei Ministri*, cit., II, p. 279. Pacciardi espresse delle perplessità sulla simultaneità dei provvedimenti, ma Scelba rispose che «i provvedimenti fin qui presi contro il fascismo non avrebbero senso alcuno, se non fossero manifestazioni di una politica del Governo che deve essere portata alle sue logiche conclusioni»; ivi, p. 280.

56. G. Tupini, *Solidarietà nazionale*, in “Il Popolo”, 12 novembre 1950.

57. “Il Popolo”, 21 novembre 1950.

58. “l'Unità”, 22 novembre 1950.

59. T. Tessitori, *Quando un partito può dirsi fascista*, in “Il Popolo”, 2 dicembre 1950, p. I.

60. Titolo poi cambiato in *Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione*.

61. Per un'esposizione dell'iter legislativo della legge Scelba, cfr. P. L. Ballini, *La difficile conciliazione: clemenza e rigore. Politica di conciliazione nazionale e politica di difesa della democrazia. Appunti sulla legge 20 giugno 1952, n. 645*, in Id. (a cura di), *Mario Scelba*, cit., e M. Truffelli, *La libertà e i suoi limiti. Il dibattito sulla legge contro la ricostituzione del partito fascista*, in U. De Siervo, S. Guerrieri, A. Varsori (a cura di), *La prima legislatura repubblicana: continuità e discontinuità nell'azione delle istituzioni*, Convegno a cura dell'Istituto Luigi Sturzo e della Fondazione Istituto Gramsci, Roma, 17-18 ottobre 2002, Carocci, Roma 2004.

62. AP, S, I, *Discussioni*, seduta del 18 gennaio 1952, pp. 29873 ss.

63. Ivi, seduta del 25 gennaio 1952, p. 30138.

64. Perplessità sull'attribuzione al governo della facoltà di scioglimento di un partito erano state manifestate anche dai ministri Gonella, Segni e Pella durante il Consiglio dei ministri del 21 novembre 1950 che aveva approvato il ddl; cfr. *Verbali del Consiglio dei ministri*, cit., II, pp. 291-307.

65. Per un'interpretazione opposta sul rapporto tra la legge Scelba e la “legge polivalente”, cfr. M.-L. Sergio, *De Gasperi e la «questione socialista». L'anticomunismo democratico e l'alternativa riformista*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, p. 194, e F. Mazzei, *De Gasperi e lo “Stato forte”*, cit., p. 344-5.

66. AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta del 30 maggio 1952, p. 38246.

67. Ivi, seduta del 6 giugno 1952, p. 38584.

68. Ivi, p. 38590.

69. Legge n. 645 del 20 giugno 1952 (G. U. 23 giugno 1952).

70. B. Bottiglieri, *La politica economica dell'Italia centrista (1948-1958)*, Edizioni di comunità, Milano 1984, pp. 90-8 e Id., *Congiuntura coreana e leggi economiche eccezionali*, in “Economia & lavoro”, 1982, n. 2, pp. 69-91.

71. Segni sostituiva momentaneamente Piccioni, che era malato.

72. AP, CDD, I, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, n. 1752.

73. Ivi, n. 1762.

74. Ostili erano, soprattutto, la sinistra democristiana, i fanfaniani e le destre agrarie. Cfr. Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 360-2, 365; Chillè, *I riflessi della guerra di Corea*, cit., pp. 919-20, B. Bottiglieri, *Congiuntura coreana e leggi economiche eccezionali*, cit., pp. 80-1; G. Baget Bozzo, *Il partito cristiano al potere: la DC di De Gasperi e di Dossetti, 1945-1954*, Vallecchi, Firenze 1974, vol. II, pp. 328-330; G. Galli, P. Facchi, *La sinistra democristiana*, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 113-5.

75. R. Gualtieri, *L'Italia dal 1943 al 1992*, Carocci, Roma 2006, p. 119.

76. P. Ingrao, *Pieni poteri*, in “l’Unità”, 25 gennaio 1951.
77. AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta del 22 febbraio 1951, p. 26407.
78. Ivi, p. 26410.
79. *Verbali del Consiglio dei Ministri*, cit., II, p. 229. Durante la seduta, Piccioni aveva suggerito la necessità di aggiornare il Codice penale, affermando che «la difesa interna si poggia sulla legge di pubblica sicurezza, sulla legge della stampa, sulla legge sindacale e sul codice penale»; *ibid.* De Gasperi aveva risposto che non avrebbe aderito «a leggi eccezionali a meno che non sopravvengono esigenze del tutto eccezionali»; *ibid.* Cfr. Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 329-30.
80. P. Calamandrei, *La guerra (finché non c’è) è comoda*, in “Il Ponte”, 1951, n. 1, p. 2.
81. *Aggiornamento del Codice penale*, in “Il Popolo”, 21 gennaio 1951.
82. *Misure scellerate del Governo contro il lavoro e la produzione*, in “l’Unità”, 19 dicembre 1950.
83. “l’Unità”, 20 dicembre 1950. Negli stessi giorni, infatti, si discuteva anche il progetto del ministro Marazza per una nuova legge sindacale.
84. *Lavorare è un reato?*, in “l’Unità”, 28 dicembre 1950, p. 1.
85. “Il Popolo”, 19 maggio 1953.
86. “l’Unità”, 21 dicembre 1950.
87. AP, S, I, *Disegni di legge e relazioni – 1948-51*, n. 1492.
88. Per le manifestazioni di protesta e l’intervento dei tribunali militari contro i “partigiani della pace” comunisti, cfr. Vecchio, *Pacifisti e obiettori nell’Italia di De Gasperi*, cit., pp. 230-46, e Scarpari *La Democrazia Cristiana e le leggi eccezionali*, cit., pp. 119-29.
89. “Il Popolo”, 16 gennaio 1951.
90. Cfr., ad esempio, AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta pomeridiana del 15 maggio 1951, p. 28097, e ivi, seduta del 17 maggio 1951, p. 28243. Che i disegni fossero parte di uno stesso progetto sembrava emergere anche nelle dichiarazioni di alcuni ministri, che li citavano tutti insieme: nel Consiglio dei ministri del 28 luglio 1951, Scelba «rileva la necessità della sollecita emanazione della legge contro il neofascismo, della legge sindacale con la relativa disciplina del diritto di sciopero, della legge di riforma del Codice penale, della legge sulla stampa e della legge sulla difesa civile»; *Verbali del Consiglio dei Ministri*, cit., III, p. 9.
91. AP, S, I, *Disegni di legge e relazioni – 1948-52*, n. 1492-A.
92. Ivi, *Discussioni*, seduta del 25 marzo 1952, p. 32060.
93. Cfr. C. Granella, *27 maggio-10 giugno 1951: elezioni amministrative*, in A. Belfiore, L. Giraldi, *L’Italia elettorale*, Civitas, Roma 1973, pp. 95-115.
94. Per un’analisi più dettagliata, cfr. P. Craveri, *De Gasperi*, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 466-75 e soprattutto, Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 437-77.
95. Ballini, *De Gasperi*, cit., p. 142: «De Gasperi era convinto che vi fosse allora la necessità di una politica di “difesa della democrazia”: i vari disegni di legge traevano perciò la loro legittimazione non tanto “dall’emergenza coreana”, come nell’anno precedente, quanto [...] nel dovere di impedire l’autodissoluzione del sistema democratico minacciato dal progresso elettorale di formazioni politiche a vocazione totalitaria»; ivi, p. 143. Secondo Mazzei, «in questo nuovo scenario la prospettiva dello Stato forte si tradusse in una linea di difesa politico-legislativa del centrismo [...]. La legislazione del “centrismo protetto” risultò così condizionata, piuttosto che dai problemi dell’ordine pubblico e della sicurezza interna, dal progetto di rinnovata egemonia sul sistema politico»; F. Mazzei, *De Gasperi e lo “Stato forte”*, cit., p. 337.
96. AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta del 31 luglio 1951, p. 29517. Il discorso è anche in A. De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, IV, cit., t. I, pp. 768-77.
97. AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta del 31 luglio 1951, p. 29517.
98. AP, S, I, *Discussioni*, seduta dell’8 agosto 1951, p. 26054. Il discorso è anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, IV, cit., t. I, pp. 777-800.
99. AP, S, I, *Discussioni*, seduta dell’8 agosto 1951, p. 26055.
100. Ivi, p. 26054.

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

101. Mazzei, *De Gasperi e lo “Stato forte”*, cit., pp. 338-41 e Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 470-2.
102. Tutte le proposte sono pubblicate in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (a cura di), *Organizzazione sindacale e contratti collettivi: i disegni e le proposte di legge*, in “Quaderno di Rassegna del Lavoro”, xi, Istituto poligrafico dello Stato, Roma 1958.
103. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (a cura di), *Organizzazione sindacale e contratti collettivi*, cit., pp. 83-101.
104. R. Mangione, *Le leggi “sociali” del “III tempo”*, in “Mondo Operaio”, 30 settembre 1950, n. 96, p. 4.
105. Ballini, *De Gasperi*, cit., p. 112.
106. *Verbali del Consiglio dei Ministri*, cit., II, sedute del 5, 8, 9, 11 maggio e 23 giugno 1951.
107. AP, CDD, I, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, n. 2380.
108. S. Bellassai, *Noi classe. Identità operaia e conflitto sociale in una democrazia imperfetta (1947-1955)*, in L. Baldissara (a cura di), *Democrazia e conflitto. Il sindacato e il consolidamento della democrazia negli anni Cinquanta (Italia, Emilia-Romagna)*, Franco-Angeli, Milano 2006, p. 196.
109. F. Romero, *Gli Stati Uniti e la “modernizzazione” del sindacalismo italiano*, in “Italia contemporanea”, marzo 1988, n. 170, p. 84.
110. Scarpari, *La Democrazia Cristiana e le leggi eccezionali*, cit., p. 155. Per un’analisi della “persecuzione antisindacale”, cfr. E. Lussu, *I sindacati*, in *Dieci anni dopo*, cit., pp. 499, 502-10, e G. G. Migone, *Stati Uniti, Fiat e repressione antioperaia negli anni cinquanta*, in “Rivista di storia contemporanea”, 1974, n. 2, pp. 232-281.
111. *Inchiesta sull’anticomunismo*, in “Rinascita”, agosto-settembre 1954, 8-9, p. 573.
112. Cfr. Del Pero, *L’alleato scomodo*, cit., p. 153, L. Sebesta, *L’Europa indifesa: sistema di sicurezza atlantico e caso italiano (1948-1955)*, Ponte alle Grazie, Firenze 1991, p. 179, e V. Castronovo, *L’Italia del miracolo economico*, Laterza, Roma-Bari 2010, pp. 56-8.
113. Cfr. Mazzei, *De Gasperi e lo “Stato forte”*, cit., pp. 342-3 e Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 511-2.
114. “Il Popolo”, 19 febbraio 1952. Anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, IV, cit., t. II, pp. 1613-6.
115. “Il Popolo”, 28 aprile 1952. Anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, IV, cit., t. II, pp. 1629-40.
116. “l’Unità”, 14 maggio 1952.
117. *Approvata una serie di norme a tutela delle libertà democratiche*, in “Il Popolo”, 14 maggio 1952. Si trattava delle stesse parole del comunicato stampa del Consiglio dei ministri; cfr. ACS, PCM, Atti del Consiglio dei Ministri, 1952-53, Ministero della Giustizia, atto 5.
118. *Precise disposizioni in difesa della democrazia*, in “Il Popolo”, 15 maggio 1952. Cfr. anche R. Arata, *Consapevolezza dei compiti*, in “Il Popolo”, 26 giugno 1952: «I totalitari [...] tendono di portare al massimo sfruttamento la libertà e l’autorità degli istituti democratici per volgerli, nell’ora x, contro la libertà e instaurare la dittatura. Il Paese ha il diritto di difendersi con la forza della legge».
119. AP, S, I, *Disegni di legge e relazioni – 1948-52*, n. 2354.
120. Calamandrei, in seguito, notò che, secondo la Costituzione, l’attività di un partito non poteva essere giudicata secondo le sue finalità ideologiche, ma solo in base al metodo con cui esso conduceva la sua lotta politica; cfr. P. Calamandrei, *La Costituzione e le leggi per attuarla*, in *Dieci anni dopo*, cit., pp. 291-4.
121. A. Battaglia, *La legge polivalente*, in “Il Mondo”, 31 maggio 1952.
122. Queste lettere sono conservate in ACS, PCM, 1951-54, b. 1.1.26, f. 30075, *Legge polivalente in difesa dello Stato democratico*.
123. AP, CDD, I, *Discussioni*, seduta pomeridiana del 17 giugno 1952, pp. 38928-9. Anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, vol. IV, cit., t. I, pp. 994-1003.

124. "l'Unità", 17 maggio 1952.
125. V. Crisafulli, *La Democrazia cristiana prepara nuove leggi eccezionali*, in "Rinascita", maggio 1952, n. 5, p. 282.
126. *Ibid.*
127. *Ivi*, p. 283.
128. "Il Popolo", 6 giugno 1952 e "l'Unità", 6 giugno 1952.
129. AP, CDD, I, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, n. 2762.
130. Scarpari, *La Democrazia Cristiana e le leggi eccezionali*, cit., p. 203. Per l'avversione di molti esponenti della maggioranza, cfr. G. Capano, *L'improbabile riforma. Le politiche di riforma amministrativa nell'Italia repubblicana*, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 122, 172.
131. AP, CDD, I, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, n. 2801. Sulla sua elaborazione, cfr. Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 514-7. Le disposizioni sulla stampa venivano estese anche ai giornali murali che, secondo la presentazione del ddl, erano «per il loro contenuto, atti a provocare incidenti e turbamenti dell'ordine pubblico».
132. Chillè, *I riflessi della guerra di Corea*, cit., p. 924.
133. "l'Unità", 29 giugno 1952, p. 7.
134. V. Crisafulli, *Attentato clericale alla libertà di stampa*, in "Rinascita", luglio-agosto 1952, n. 7-8, p. 395.
135. *Ibid.*
136. *Ivi*, pp. 396-7.
137. P. Calamandrei, *Libertà di stampa e libertà di cultura*, in "Il Rinnovamento d'Italia", I, n. 31, 27 ottobre 1952.
138. "l'Unità", 30 giugno 1952.
139. "l'Unità", 3 luglio 1952.
140. "l'Unità", 4 luglio 1952.
141. "La Civiltà Cattolica", 1952, III, pp. 206-7.
142. *La legge sulla stampa*, in "Il Popolo", 2 luglio 1952. Nell'articolo, inoltre, si metteva in luce la doppiezza comunista: non solo il Pci non aveva protestato contro il sequestro preventivo della stampa neofascista ma, soprattutto, Togliatti ministro aveva firmato, nel maggio 1946, il rdl n. 561 che prevedeva il sequestro degli stampati «oscenii, od offensivi alla pubblica decenza ovvero che divulgano mezzi volti ad impedire la procreazione od a procurare l'aborto etc.».
143. "Il Messaggero", 8 luglio 1952. Lo stesso giorno fu riportata anche sul "Popolo". Il 1° luglio 1972 fu ripresentata sulla rivista "Concretezza", diretta da Giulio Andreotti, e presentata come «un autografo intitolato *Lo Stato forte*, che il presidente volle lasciare in affettuoso dono al suo segretario, dott. Mino Cingolani»; oggi anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, vol. IV, cit., t. II, pp. 1686-91.
144. Secondo Mazzei, l'ipotesi dello "Stato forte" derivava dalla consapevolezza di non poter adottare provvedimenti extra-legali che mettessero fuori legge il Pci: il governo adottò quindi una «strumentazione difensiva» che potesse impedire eventuali tentativi insurrezionali; cfr. Mazzei, *De Gasperi e lo "Stato forte"*, cit., *passim*.
145. Per "quarto potere" si intende la stampa.
146. "Il Messaggero", 9 luglio 1952.
147. *Le reazioni degli estremisti all'intervista sullo "Stato forte"*, in "Il nuovo Corriere della sera", 10 luglio 1952; *Sull'intervista di De Gasperi generali consensi e bile comunista*, in "Il Popolo", 10 luglio 1952.
148. P. Secchia, *L'intervista canicolare*, in "l'Unità", 9 luglio 1952.
149. *Le critiche alla legge sulla stampa esposte da un gruppo di direttori*, in "l'Unità", 10 luglio 1952.
150. De Gasperi, *De Gasperi scrive*, cit., vol. II, pp. 252-9.
151. "Il Popolo", 3 agosto 1952.
152. Il discorso fu pubblicato su "Libertas", n. 30, 18 settembre, I, 1952, pp. 7-10. Oggi è anche in De Gasperi, *Scritti e discorsi politici*, vol. IV, cit., t. II, pp. 1702-15.

“DEMOCRAZIA PROTETTA” E “LEGGI ECCEZIONALI”

153. Cfr. S. Furlani, *La “legge truffa” del 1953*, in G. Sabbatucci (a cura di), *Le riforme elettorali in Italia (1848-1994)*, Ed. Unicopli, Milano 1995, pp. 173-89; G. Quagliariello, *La legge elettorale del 1953*, Il Mulino, Bologna 2003; M. S. Piretti, *La legge truffa: il fallimento dell’ingegneria politica*, Il Mulino, Bologna 2003; Ballini, *Alcide De Gasperi*, cit., pp. 526-50, 556-72.
154. Democrazia Cristiana, *I congressi nazionali della Democrazia Cristiana*, Cinque Lune, Roma 1959, pp. 331-81.
155. M. Barbanti, *Funzioni strategiche dell’anticomunismo nell’età del centrismo degasperiano*, cit., p. 58 n.
156. Democrazia Cristiana, *I congressi nazionali della Democrazia Cristiana*, cit., p. 339.
157. Ivi, p. 341.
158. Ivi, pp. 342-4.
159. Ivi, p. 348.
160. Ivi, p. 349.
161. Ivi, pp. 350-2.
162. Ivi, pp. 363-4.
163. AP, CDD, Legislatura I, *Documenti – Disegni di legge e relazioni*, n. 2971.
164. Per le lettere e le proteste contro la “legge truffa”, cfr. ACS, PCM, 1951-54, b. 1.6.1., f. 39779, *Elezioni politiche 1953 – Legge relativa alla modifica del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati*.
165. Cfr. M. G. Rossi, *Il governo Scelba tra crisi del centrismo e ritorno anticomunista*, in “Italia contemporanea”, dicembre 1994, n. 197, pp. 791-806; G. Crainz, *Storia del miracolo italiano. Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta*, Donzelli, Roma 2005, pp. 3-24.
166. G. Crainz, *Storia del miracolo italiano*, cit., p. 9.